

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 84/CDN (2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Pietro Moscato **Presidente F.F.**; dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Angelo Venturini, **Componenti**; dal Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 4 maggio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(447) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SAURO NICOLINI (all'epoca dei fatti Amministratore unico della Società AC Bellaria Igea Marina Srl) EDELLA SOCIETÀ AC BELLARIA IGEA MARINA Srl ▪ (nota N°. 7656/1487pf09-10/ AM/ma del 15.4.2011).**

### **Il Deferimento**

Con atto del 15 aprile 2011 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione:

- il Sig. Sauro Nicolini, amministratore unico della AC Bellaria Igea Marina Srl;
- la AC Bellaria Igea Marina Srl;

per rispondere:

Sauro Nicolini, all'epoca dei fatti amministratore unico della AC Bellaria Igea Marina Srl, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva), e 8, comma 15, del CGS per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento di quanto stabilito con decisione della C.G.F. di cui al CU. N°. 51/CGF del 6 ottobre 2009;

la Società AC Bellaria Igea Marina Srl, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Amministratore unico.

L'istruttoria veniva avviata dalla Procura a seguito della mancata ottemperanza da parte della AC Bellaria Igea Marina Srl alla decisione della C.G.F. di cui al C.U. N°. 51/CGF del 6 ottobre 2009 con la quale veniva respinto il reclamo del Bellaria avverso la decisione della C.V.E. di condanna della Società deferita a corrispondere in favore della Virtus Castelfranco Calcio il premio di addestramento e formazione tecnica del calciatore Mezgour Adil quantificato in euro 20.800,00.

Nel corso dell'istruttoria la Procura procedeva all'audizione dei dirigenti della Società Nicolini Sauro e Elisa Tassinari, i quali esponevano che il pagamento non era stato disposto: - per la mancanza di fissazione di un termine perentorio scritto entro il quale dare esecuzione al pagamento; - per l'intendimento di posticipare il pagamento alla avvenuta definizione della controversia sorta tra Virtus Castelfranco e Lega PRO sull'interpretazione del disposto del comma 3 dell'art. 99 NOIF, in merito al pagamento ad opera della Lega per conto del debitore; - in attesa che intervenisse una modifica regolamentare al contenuto delle NOIF atta a rendere inefficace l'obbligazione sorta e sancita giudizialmente di pagare la somma di euro 20.800 alla Virtus Castelfranco;

I soggetti deferiti si difendevano depositando memoria.

Alla riunione del 4 maggio 2011 sono comparsi il rappresentante della Procura federale e per i soggetti deferiti gli avv.ti Miranda e Giannichedda.

Il primo ha chiesto le sanzioni di mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Sauro Nicolini e l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) e di 1 (uno) punto di penalizzazione per la AC Bellaria Igea Marina Srl ed invece la difesa dei deferiti ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, l'applicazione di una sanzione solo economica per entrambi gli assistiti.

### **Motivazione della decisione**

La Commissione rileva che effettivamente sono trascorsi più di 30 giorni dalla decisione della C.G.F. di cui al C.U. N°. 51/CGF del 6 ottobre 2009 concessi alla parte soccombente ai sensi dell'art. 8, comma 15 del CGS per effettuare il pagamento.

Dai documenti prodotti in riunione il pagamento risulta, infatti, essere stato effettuato in data 6-7 luglio 2010 e, dunque, ben dieci mesi dopo la predetta decisione della C.G.F., senza che i deferiti abbiano addotto valide giustificazioni del ritardo.

Ne consegue a carico di Sauro Nicolini, all'epoca dei fatti amministratore unico della AC Bellaria Igea Marina Srl, la violazione dell'art. 8, comma 15, del CGS per non aver provveduto entro i termini di rito al pagamento di quanto stabilito con decisione della C.G.F. di cui al CU. N°. 51/CGF del 6 ottobre 2009.

Alla responsabilità del tesserato consegue quella diretta della Società, non ritenendo i fatti di tale gravità da giustificare, nel caso di specie, la sanzione della penalizzazione ai danni della AC Bellaria Igea Marina Srl.

### **Il dispositivo**

Pertanto la Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Sauro Nicolini;
- ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) per la Società AC Bellaria Igea Marina Srl;

**(448) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Villacidrese Calcio Srl), NICOLA DAL BOSCO (calciatore tesserato attualmente per la Società SS Villacidrese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ SS VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 7653/1217 pf10-11/AM/ma del 15.4.2011).**

### **Il Deferimento**

Con atto del 15 aprile 2011 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione:

- il Sig. Siro Marrocu, Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl;
- la Società Villacidrese Calcio Srl;
- il calciatore Nicola dal Bosco,

per rispondere:

il Sig. Siro Marrocu della violazione dell'art. 1 del CGS vigente, in relazione all'art. 22, comma 8, del CGS, in quanto, pur essendo inibito a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società fino al 3.5.2012 (come da C.U. 26/CDN) sottoscriveva con il calciatore Nicola Dal Bosco il contratto economico del 18.12.2010;

il Sig. Nicola Dal Bosco, calciatore attualmente tesserato per la Società Villacidrese Calcio Srl, della violazione dell'art. 1, in relazione all'art. 10, comma 1, del CGS in quanto pur

essendo a conoscenza, anche ai sensi dell'art. 2, comma 3, del CGS, del provvedimento sanzionatorio preso a carico del Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl, a seguito della decisione della Commissione disciplinare nazionale comunicata con la predetta C.U. 26/CDN, sottoscriveva con il Sig. Siro Marrocu il contratto economico datato 18.12.2010;

la Società Villacidrese Calcio Srl ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri tesserati.

La Procura riteneva di svolgere l'azione disciplinare poiché dalle indagini esperite emergeva che in data 18.12.2010 il Sig. Siro Marrocu, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio, aveva sottoscritto un contratto economico con il calciatore Nicola Dal Bosco pur essendo stato egli inibito dalla svolgimento di qualsiasi attività Federale fino al 3.5.2012 per effetto della decisione della Commissione nazionale disciplinare comunicata con C.U. 26/CDN.

Nel corso dell'istruttoria, a supporto della medesima, la Lega italiana calcio professionistico comunicava alla Procura di aver dichiarato nullo in data 15.3.11 il predetto contratto economico perché sottoscritto da soggetto inibito.

Non si difendevano i soggetti deferiti.

Alla riunione del 4 maggio 2011 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 6 (sei) per il Sig. Marrocu;
- squalifica per 3 (tre) giornate in gare ufficiali per il Sig. Dal Bosco oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00);
- ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per la Società Villacidrese Calcio Srl.

Nessuno è presente per le parti deferite.

### **I motivi della decisione**

Dal contratto in atti risulta che in data 18.12.2010 il Sig. Siro Marrocu, nella qualità di presidente e legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio, ha sottoscritto un contratto di tesseramento per l'anno 2010/2011 con il calciatore Nicola Dal Bosco.

Il predetto contratto risulta esser stato sottoscritto durante il periodo nel quale il Sig. Siro Marrocu era sottoposto ad inibizione dallo svolgimento di qualsiasi carica in ambito Federale per effetto della decisione della Commissione disciplinare nazionale comunicata con C.U. 26/CDN, anch'essa in atti (che ha applicato la sanzione dell'inibizione al predetto Marrocu sino al 3.5.2012).

Ne discende che il Sig. Marrocu ha violato l'art. 22, comma 8 del CGS, il quale vieta ai dirigenti colpiti da provvedimenti disciplinari a termine di svolgere qualsiasi attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non sia stata scontata la sanzione.

Parimenti ne consegue che il Sig. Nicola Dal Bosco ha violato l'art. 10, comma 1, del C.G.S. perché, pur essendo a conoscenza della sanzione dell'inibizione ai sensi dell'art. 2, comma 3, ha sottoscritto un contratto economico con soggetto inibito a svolgere tale attività.

Ne consegue, infine, la responsabilità della Società Villacidrese Calcio Srl ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, per responsabilità diretta del comportamento ascritto ai propri tesserati

### **Il dispositivo**

Pertanto la Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Siro Marrocu;

- squalifica di mesi 3 (tre) e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per il Sig. Nicola Dal Bosco;
- ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00) per la Società Villacidrese Calcio Srl;

**(392) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ARMANI (Presidente della Società Pisa Calcio Femminile) E DELLA SOCIETÀ PISA CALCIO FEMMINILE - (nota N°. 7161/1149 pf09-10/GR/mg del 31.3.2011).**

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) per il Signor Maurizio Armani oltre all'ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00) in danno della Società Pisa Calcio Femminile; nessuno è presente per le parti deferite; osserva quanto segue.

**Il Deferimento**

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Signor Maurizio Armani, nella qualità in rubrica, e la Società Pisa Calcio Femminile, per rispondere, rispettivamente:

il Signor Armani,

- della violazione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 10, comma 2, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, NOIF e all'art. 31 del C.U. Divisione Calcio Femminile N°. 1 SS 2009-2010 del 3.07.2009, per aver disatteso l'obbligo di depositare gli accordi economici per la SS 2009-2010 per n. 3 atlete (Calvanese Beatrice, Pelella Ilaria e Rebecchi Veronica), tutte regolarmente tesserate per la Stagione Sportiva 2009/2010;

la Società,

- a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS, delle violazioni ascritte al proprio Presidente.

**I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto come in appresso specificato.

Le circostanze ascritte al Signori Maurizio Armani risultano provate dalla documentazione in atti, dal cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a tutto quanto imposto dalla normativa di riferimento.

Rileva che le norme richiamate in rubrica impongono alle Società di depositare l'accordo economico entro il 15° giorno dalla sua sottoscrizione e che tale omissione integra la violazione degli artt. 1 e 10 del CGS.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene che esse vadano comminate nei termini di cui in appresso.

**Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- al Signor Armani Maurizio, mesi 1 (uno) di inibizione;
- alla Società Pisa Calcio Femminile, l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

**(393) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONELLA CAREDDU (Presidente della Società ASD Olbia Calcio Femminile) E DELLA SOCIETÀ ASD OLBIA CALCIO FEMMINILE ▪ (nota N°. 7160/1148 pf09-10/GR/mg del 31.3.2011).**

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 12 (dodici) per la Signora Antonella Careddu oltre all'ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00) in danno della Società SS Olbia Calcio Femminile; nessuno è presente per le parti deferite, osserva quanto segue.

**Il Deferimento**

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, la Signora Antonella Careddu, nella qualità in rubrica, e la Società SS Olbia Calcio Femminile, per rispondere, rispettivamente:

la Signora Careddu,

- della violazione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 10, comma 2, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, NOIF e all'art. 31 del C.U. Divisione Calcio Femminile nr. 1 SS 2009-2010 del 3.07.2009, per aver disatteso l'obbligo di depositare gli accordi economici per SS 2009-2010 per n.15 atlete (Ambrosio Cristina, Carminante Barbara, Campus Mara, Carta Tiziana, Casu Samuela, Flores Francesca, Gala Enza, Garau Roberta, Guidet Stefania, Loi Michela, Mannoni Mariamichela, Orru Eleonora, Perfetto Giuseppina, Rinner Iris e Solinas Sonia), tutte regolarmente tesserate per la Stagione Sportiva 2009/2010;

la Società,

- a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS, delle violazioni ascritte al proprio Presidente.

**I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto come in appresso specificato.

Le circostanze ascritte alla Signora Antonella Careddu risultano provate dalla documentazione in atti, dal cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a tutto quanto imposto dalla normativa di riferimento.

Rileva che le norme richiamate in rubrica impongono alle Società di depositare l'accordo economico entro il 15° giorno dalla sua sottoscrizione e che tale omissione integra la violazione degli artt. 1 e 10 del CGS.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene che esse vadano comminate nei termini di cui in appresso.

**Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- alla Signora Careddu Antonella, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla Società SS Olbia Calcio Femminile, € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda.

**(394) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFIO PERDICARO (Presidente della Società Montale 2000 Femminile) E DELLA SOCIETÀ MONTALE 2000 FEMMINILE ▪ (nota N°. 7143/1151 pf09-10/GR/mg del 31.3.2011).**

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 18 (diciotto) per il Signor Alfio Perdicaro oltre all'ammenda di € 11.600,00 (€ Undicimilaseicento/00) in danno della Società Montale 2000 Femminile ASD; nessuno è presente per le parti deferite, osserva quanto segue.

### **Il Deferimento**

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Signor Alfio Perdicaro, nella qualità in rubrica, e la Società Montale 2000 Femminile ASD, per rispondere, rispettivamente:

il Signor Perdicaro,

- della violazione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 10, comma 2, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, NOIF e all'art. 31 del C.U. Divisione Calcio Femminile nr. 1 SS 2009-2010 del 3.07.2009, per aver disatteso l'obbligo di depositare gli accordi economici per SS 2009-2010 per n .29 atlete (Accordi Alessia, Amarante Elisa, Amalfi Ysica, Bizzarri Alessandra, Calloni Fosca, Catellani Erica, Cavagni Vanessa, Dallari Beatrice, Dell'Anna Francesca, Fabbri Michela, Finelli Angela, Fomasari Barbara, Ghini Riota, Guidetti Elisa, Lupo Sara, Melli Roberta, Nocetti Giulia, Paoli Lorenza, Raino Laura, Ravanetti Laura, Romagnoli Michela, Rossi Simona, Salvioli Federica, Stefani Giorgia, Tedesco Cosima, Teggi Jessica, Vallante Martina, Venturelli Maria Beatrice, Veronica Giulia) tutte regolarmente tesserate per la Stagione Sportiva 2009/2010;

la Società,

- a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS, delle violazioni ascritte al proprio Presidente.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto come in appresso specificato.

Le circostanze ascritte al Signor Alfio Perdicaro risultano provate dalla documentazione in atti, dal cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a tutto quanto imposto dalla normativa di riferimento.

Rileva che le norme richiamate in rubrica impongono alle Società di depositare l'accordo economico entro il 15° giorno dalla sua sottoscrizione e che tale omissione integra la violazione degli artt. 1 e 10 del CGS.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene che esse vadano comminate nei termini di cui in appresso.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:

- al Signor Perdicaro Alfio, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla Società Montale 2000 Femminile ASD, € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda.

**(312) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO PISANELLO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD MF Siracusa C/5) E**

**DELLA SOCIETÀ ASD MF SIRACUSA C/5 - (nota N°. 4988/1437 pf09-10/AM/ma del 26.1.2011).**

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 6 (sei) in danno del Sig. Fabio Pisanello, nonché per la Società ASD MF Siracusa C/5, la penalizzazione di 1 (uno) punto, osserva quanto segue:

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per non aver provveduto il Pisanello entro i termini di rito al pagamento nei confronti del calciatore Cesar Anderson Barboza, delle somme accertate con decisione della C.A.E. del 30 giugno 2009, la Società a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Presidente. Le circostanze addebitate risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato l'assunto accusatorio della Procura. Si Rileva tuttavia che la Società ASD MF Siracusa C/5 è stata dichiarata inattiva, giusto provvedimento del 19 marzo 2010, con conseguente revoca dell'affiliazione del 30 giugno 2010; pertanto essa Società non risulta attualmente più soggetta agli Organi di giustizia sportiva

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) al Sig. Fabio Pisanello.

Dichiara il non luogo a provvedere nei confronti della Società ASD MF Siracusa C/5.

**(291) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO PISANELLO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD MF Siracusa C/5) - (nota N°. 4920/1461 pf09-10/GT/dl del 25.1.2011).**

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di anni 3 (tre) in danno del Sig. Fabio Pisanello, osserva quanto segue:

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il soggetto indicati in epigrafe per non aver provveduto il Pisanello entro i termini di rito al pagamento nei confronti del calciatore Alberto Sottile, delle somme accertate con decisione della C.A.E. del 30 giugno 2009. Le circostanze addebitate risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato l'assunto accusatorio della Procura.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di anni 1 (uno) al Sig. Fabio Pisanello.

Il Presidente della CDN F.F.  
**Avv. Pietro Moscato**

**Pubblicato in Roma il giorno 4 maggio 2011.**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**